



**OSSERVAZIONI AL PIANO GESTIONE NAZIONALE
DELL'IBIS SACRO *THRESKIORNIS AETHIOPICUS*
(LATHAM, 1790)**

Giugno 2020

Oggetto: *consultazione pubblica dei soggetti competenti in materia ambientale e in gestione della fauna selvatica sul Piano di gestione nazionale dell'Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus* (Latham, 1790), ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del Decreto Legislativo 230/17, secondo le modalità stabilite dall'art.3-sexies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.*

In relazione all'argomento indicato in oggetto e a seguito di un attento e complessivo esame del Piano di gestione nazionale dell'Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus* (Latham, 1790), (d'ora in poi PG), con la presente nota la Federazione Italiana della Caccia comunica le proprie osservazioni e richieste di modifica come di seguito specificato.

PREMESSA

Occorre in primo luogo evidenziare che questa Associazione condivide convintamente la necessaria tutela della biodiversità attraverso gli strumenti definiti a livello comunitario e nazionale. Il concorso alla formulazione di strategie su questioni rilevanti come il controllo delle specie aliene invasive (IAS) è d'altra parte un preciso impegno anche di FACE (a cui la FIdC aderisce) espresso nel proprio "Manifesto sulla biodiversità" (<http://www.biodiversitymanifesto.com/what-is-bdm>), a dimostrazione dell'impegno concreto dei cacciatori in questo campo.

OSSERVAZIONI

2. Impatti

- Pag. 13 e seguenti: il paragrafo non esamina l'impatto potenziale/reale che questa IAS può avere sulle funzioni ecosistemiche nei diversi contesti del nostro Paese, pur considerando che in una fase iniziale "invasiva" delle neo-popolazioni le conoscenze necessarie potrebbero scarseggiare e i fenomeni potrebbero non essere ancora compiuti. Il fatto stesso che si tratti di una specie aliena che viene ad occupare una propria nicchia ecologica, in gran parte a scapito di altre specie, sembra un impatto sufficiente per motivare la sua eradicazione a tutela delle zoocenosi native. In ogni caso un'analisi del potenziale impatto

che la diffusione della specie potrebbe/potrà avere (anche in ossequio al principio di precauzione) sulle funzioni ecosistemiche, in assenza della sua eradicazione, dovrebbe essere inserita nel PG per meglio motivare gli Enti direttamente coinvolti.

5. Analisi critica dei metodi di intervento

- Pag. 18: Poiché *“allo stato attuale, la popolazione italiana di ibis sacro viene stimata in non meno di 980-1000 coppie riproduttive e circa 10.000 individui”* (§ 7. Obbiettivi differenziati), non è immaginabile che le misure d'intervento siano attuate con il cosiddetto “personale d'istituto” (Polizie Provinciali, Guardiaparco, ecc.), non solo nel caso della dotazione delle carabine ad aria compressa e “per la scarsa disponibilità di questa arma nell'ambito della dotazione dei corpi di Polizia Provinciale, ecc.”, ma poiché nell'ultimo lustro i Corpi di Polizia Provinciale sono stati notevolmente ridotti di organico. In alcune province questi Corpi non esistono più o, in altre, sono residuali. Inoltre, agli stessi sono stati assegnati diffusi compiti estranei a quelli “ambientali”, come il controllo della circolazione stradale nelle strade provinciali. Pur non condividendo tale destinazione forviante rispetto ai compiti previsti dalla L. 157/’92, un PG che affidi eccessive aspettative all’operatività del perdonale d'istituto in materia di “controllo” della fauna selvatica è inevitabilmente destinato a non raggiungere gli obiettivi previsti, almeno nei territori nei quali è previsto il *“controllo progressivo con finalità eradicativa”*, ovvero nelle aree a maggiore diffusione della specie.

5.4 Abbattimento diretto con arma da fuoco

- Pag. 19: Nel trattare questo argomento il PG pone attenzione quasi esclusivamente gli interventi in periodo riproduttivo, rimarcando un *“elevato disturbo conseguente al rumore”* dello sparo, trascurando l'utilità degli interventi con arma da fuoco nel corso della stagione venatoria e nelle aree aperte alla caccia anche all'interno della Rete Natura2000. In alcuni casi il disturbo con arma da fuoco può essere una strategia utile, poiché allontana gli Ibis dalle aree di alimentazione e sosta di specie autoctone importanti per la conservazione, ad esempio marcite, risaie, chiari da caccia, in cui si osservano spesso gruppi di Ibis di diverse decine di soggetti, che rendono non fruibili i siti da parte di altre specie di dimensioni inferiori (Pavoncella, Beccaccino, Piviere dorato, Gallinella d'acqua e altre).

6. Procedura autorizzativa

- Pag. 23: Si veda quanto sotto argomentato relativamente al paragrafo “6.3.3 Territorio libero”. Appare necessario coinvolgere non solo le regioni e gli Enti gestori delle Aree Protette, ma anche i soggetti gestori dei siti Natura2000 e i responsabili dei parchi faunistici e simili, affinché si sentano direttamente responsabilizzati.

6.1 Personale incaricato e raccolta dati

- Pag. 23: Si assicura la disponibilità di questa Associazione a collaborare per il monitoraggio dei risultati del PG nonché con gli istituti e le università per assecondare le attività di ricerca.

6.2 Tempi di intervento suggeriti

- Pag. 24: Si condivide che *“in linea teorica, le attività volte all'eradicazione di una specie dovrebbero essere condotte in modo continuo e lungo tutto l'arco dell'anno così da interessare tutte le fasi fenologiche del ciclo biologico”*. Per tale ragione, considerata la necessità di ottimizzare il rapporto tra le scarse risorse messe in campo e l'efficacia degli

interventi, non si ritiene utile limitare l'abbattimento *“verso la fine dell'inverno”* (dal primo di febbraio fino a tutto marzo). Se è vero che in linea teorica operando in tal modo si può causare una mortalità di tipo additivo, che si aggiunge alla mortalità naturale dovuta al periodo freddo, è altrettanto importante considerare che il personale potenzialmente disponibile è assai scarso (come già evidenziato) e solo teoricamente disponibile. Nella pratica occorre, pertanto, sfruttare ogni opportunità anche sotto il profilo temporale per sperare di conseguire l'obiettivo dell'eradicazione. L'ipotesi che gli abbattimenti con fucile attuati in periodo autunno-invernale possa essere fonte di un disturbo aggiuntivo nei territori già aperti alla caccia in tale periodo non è realistica e appare inutilmente limitativa.

6.3.2 Aree Protette e siti Natura 2000

- Pag. 26: il PG in esame assimila le Aree Protette e i siti Natura2000 in modo improprio, considerando che in molti siti Natura2000 la caccia è consentita nel rispetto delle misure di conservazione e dei piani di gestione. In questi siti gli interventi durante la stagione venatoria (settembre-gennaio) non sono quindi da *“valutare criticamente, soprattutto in corrispondenza delle zone umide”* e dovrebbero essere espressamente adeguatamente affrontati dal PG.

6.3.3 Territorio libero

- Pag. 26: Non pare appropriato individuare una categoria *“territorio libero da vincoli di protezione ambientale”* sia perché vari istituti di protezione (ovvero non inclusi tra le *“Aree Protette”*, *sensu* L. 394/'91) prevedono misure di tutela ambientale, sia perché, come esposto al punto precedente, nei siti Natura2000 non è sistematicamente operante un divieto di caccia. D'altra parte lo stesso paragrafo riconosce *“l'abbattimento degli ibis con fucile da caccia costituisce un mezzo efficace di rimozione laddove la presenza degli ibis sia prevedibile come in alcune aree di alimentazione. In molte regioni la presenza in campagna di chiari da caccia dotati di appostamenti costituisce una condizione favorevole per l'abbattimento degli ibis”*. Nondimeno, gli Ambiti Territoriali di Caccia (similmente i Comprensori Alpini di Caccia, ma per ragioni ambientali meno coinvolti) perseguono anche finalità di conservazione, gestione e miglioramento ambientale; le stesse Aziende Faunistico-Venatorie sono istituite per *“prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica”*. Nei territori assoggettati alle previsioni della L. 157/'92 e segnatamente in quelli ove è ammesso il prelievo venatorio (comprese molte aree Natura2000), nonché nei territori pre-parco ove è analogamente consentita la caccia, considerata la loro enorme estensione complessiva (prossima al 70% della SASP, anche se solo in parte *“idonea”* all'ibis sacro), le attività di controllo non dovrebbero realisticamente prescindere da un fattivo ed esplicito coinvolgimento degli Enti gestori. A maggior ragione se si considera il grande numero ormai raggiunto dalla popolazione complessiva della specie in oggetto (verosimilmente sottostimato), il novero limitato delle figure autorizzabili secondo il PG, segnatamente il *“personale d'istituto”* (come già evidenziato) e la molteplicità delle analoghe attività di controllo da gestire contemporaneamente. Pertanto, questa Associazione ritiene che almeno su detti territori il solo ricorso alla prassi del *“controllo”* ai sensi dell'art. 19 della L. 157/'92 (come modificato dall'art. 7, comma 5, lettera a) della L. 221/2015) rappresenti un *vulnus* tale da impedire, senza dubbio, il raggiungimento dell'obiettivo dell'eradicazione, segnatamente nelle regioni ove è previsto il *“controllo progressivo con finalità eradicativa”*.

Per l'insieme di queste motivazioni la Federcaccia chiede pertanto che nel PG sia aggiunto e promosso anche il prelievo in deroga dell'Ibis sacro, ai sensi dell'art. 19 bis, comma 2, della L. 157/'92 e dell'art. 9, lettera a), terzo trattino (*"per la protezione della flora e della fauna"*), della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli".

Nel caso dell'Ibis eremita il prelievo in deroga non comporta peraltro rischi di confusione con *lookalike species*, in quanto la specie è chiaramente identificabile per livrea, morfologia, *silhouette* e modalità di volo. In ogni caso le Associazioni venatorie potranno attivamente collaborare per predisporre un'adeguata e capillare attività formativa a beneficio dei cacciatori autorizzati.

7. Obbiettivi differenziati

- Pag. 26: Per quanto riguarda *"le aree su cui applicare le diverse opzioni gestionali"*, al fine di evitare che *"in ambito sub-regionale possono verificarsi situazioni diverse cosicché province anche confinanti possono prevedere gestione di diverso tipo"* si ritiene che il PG indichi espressamente l'obbligo per le Regioni, gli Enti gestori delle aree protette, dei siti Natura 2000 e dei responsabili dei parchi faunistici e assimilati, che sono tenuti – per il territorio di competenza – a predisporre dei piani di eradicazione operativi e in tempi coordinati, in modo tale da creare un effetto di sistema. Sembrerebbe peraltro auspicabile che sia l'ISPRA stesso a predisporre uno o più *format* di piano di eradicazione, nonché un calendario degli interventi, per facilitare l'emanazione dei provvedimenti stessi e coordinare le tempistiche d'intervento.

CONCLUSIONI

Nel confermare la collaborazione costruttiva di questa Associazione nella difesa della biodiversità e nel contrasto delle IAS, preme sottolineare il positivo e proficuo ruolo che i cacciatori italiani possono svolgere nel conseguimento di tali obiettivi. È da rimarcarsi anche la volontà di superare alcune concezioni legate all'operatività del mondo venatorio e degli stessi Organi direttivi degli ATC e dei CA, dal momento che di fatto gestiscono la grande maggioranza del territorio italiano. Una sinergia soprattutto in questo settore appare ampiamente auspicabile e utile agli obiettivi ambiziosi del nostro Paese.